

Articolo 59

Documento di gara unico europeo

1. *Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte*, le amministrazioni aggiudicatrici accettano **il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un'autodichiarazione aggiornata** come prova documentale preliminare **in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico in questione soddisfa** le seguenti condizioni:

- a) non si **trova** in una delle **situazioni di cui all'articolo 57**, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi,
- b) **soddisfa** i **pertinenti** criteri di selezione definiti **a norma dell'articolo 58**;
- c) se del caso, **soddisfa** le norme e i criteri oggettivi fissati **a norma dell'articolo 65**.

Se l'operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell'articolo 63, nel DGUE sono comprese altresì le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, in relazione a tali soggetti.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore

economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari.

Se l'amministrazione aggiudicatrice può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo a una banca dati a norma del paragrafo 5, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, quali l'indirizzo Internet della banca dati, eventuali dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono tuttora valide.

2. *Il DGUE è elaborato sulla base di un modello di formulario. La Commissione stabilisce tale modello di formulario mediante atti d'esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 89, paragrafo 3.*

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.

3. *Fermo restando l'articolo 92, la Commissione riesamina l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferisce in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro ...*.*

* GU: si prega di inserire la data (tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

Se del caso, la Commissione formula proposte per soluzioni volte a ottimizzare l'accesso transfrontaliero a tali banche dati e l'utilizzo di certificati e attestati nel mercato interno.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere **a offerenti e candidati**, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare **tutti i documenti complementari** o **parte** di essi, qualora questo **sia** necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, **tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 o 4, lettera a)**, di presentare **documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 60** e, se del caso, **all'articolo 62**. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati **ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62**.

5. In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora e sempre che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d'impresa virtuale (Virtual Company Dossier),

un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione.

In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari qualora l'amministrazione aggiudicatrice, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri garantiscono che le banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici e che possono essere consultate dalle rispettive amministrazioni aggiudicatrici possano essere consultate altresì, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.

6. Gli Stati membri mettono a disposizione e aggiornano su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri. Su richiesta, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.